

| | | |
|--|----------------|----------|
| <i>m_dg</i> TRIBUNALE DI PIACENZA 03303202202 | | |
| N. 566 | | |
| - 5 MAG. 2020 | | |
| UOR | CC | RUO |
| Funzione | Macroattività | Attività |
| Fascicolo | Sottofascicolo | |



TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Presidente del Tribunale

d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Bologna
d'intesa altresì con il Procuratore della Repubblica F.F. presso
il Tribunale di Piacenza

Sentiti il Presidente del COA di Piacenza ed il rappresentante
della Autorità sanitaria locale nel corso della riunione tenutasi
in data 4/5/2020

Visto l'art. 83, comma 7 del D.L. n. 18 convertito con legge n.
23/2020

Adotta

Le seguenti misure organizzative volte a contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi
nello svolgimento della attività giudiziaria per il periodo
compreso fra il 12/5 ed il 31/7/2020.

*Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle
udienze.*

La premessa in fatto è rappresentata dalla attuale situazione
epidemiologica nella Provincia di Piacenza che, sulla base delle
statistiche e sulla base di quanto riferito dal rappresentante
della Autorità sanitaria locale, continua ad essere
caratterizzata da una situazione di grave emergenza come, tra
l'altro, attestato dal rapporto (il piu' elevato della Regione
Emilia- Romagna) tra numero abitanti e numero di persone positive
al virus e dal numero dei decessi che continuano a registrarsi
nella Provincia di Piacenza, che registra una delle piu' elevate
percentuali nazionali.

Detta situazione di fatto e le dichiarate finalità della predetta
normativa (volta ad evitare assembramenti e, comunque, ad evitare
o ridurre il più possibile contatti ravvicinati tra le persone)
impongono, prima di tutto, di limitare l'attività giudiziale da
svolgere nel periodo in esame agli atti connotati da urgenza (per
altro in una accezione piu' ampia di quella indicata dall'art. 83,
c. 3 del D.L. n. 18), e ciò anche al fine di limitare al massimo
il numero di accessi agli Uffici Giudiziari.
Impongono, inoltre, che detta attività venga compiuta, nel
rispetto delle esigenze dei singoli Magistrati e della Cancellerie
interessate, mediante le modalità di svolgimento della c.d.
udienza figurata e della c.d. udienza da remoto, con la previsione
che la c.d. udienza tradizionale deve essere limitata solo a casi
assolutamente residuali e, comunque, tali da garantire il piu'
rigoroso rispetto delle norme di prevenzione sanitaria, a

cominciare da quella fondamentale del c.d. distanziamento interpersonale.

In attuazione di tali linee guida, di seguito si procede alla indicazione dei procedimenti civili e penali che - con le specifiche modalità di cui oltre- verranno celebrati, oltre a quelli a trattazione obbligatoria previsti dall'art. 83, c. 3, lett. a) e b) del predetto D.L.

Tutti gli altri procedimenti verranno rinviati ad epoca successiva al 31 luglio 2020.

Viene fatta espressa riserva di modificare in tutto o in parte il presente decreto in conformità all'evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica, tenuto - altresì conto- delle risultanze della attuazione pratica del presente provvedimento.

TRIBUNALE

1) Settore civile

Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti devono essere svolte - tenendo ovviamente conto delle esigenze dei singoli ruoli di udienza e del presidio di Cancelleria civile- con le modalità della c.d. udienza figurata di cui all'art. 83, comma 7, lett. H, vale a dire mediante scambio e deposito telematico di note scritte con le modalità di cui all'allegato Protocollo.

A titolo puramente esemplificativo, si indicano ipotesi di svolgimento della c.d. udienza figurata: udienza di prima comparizione; udienze fissate per la decisione dei mezzi istruttori; udienze di precisazione delle conclusioni; opposizioni alle esecuzioni; istanza di sospensione del titolo esecutivo o della esecuzione; altre controversie camerale per le procedure esecutive immobiliari (ad esempio: controversie distributive); istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.; ricorso per D.I.

Si specifica che il singolo Giudice potrà, sulla base della sua discrezionale valutazione e sempre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, anche procedere - in via alternativa- con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. F (vale a dire la c.d. udienza da remoto o video conferenza) e ciò in quanto la trattazione della udienza con i soli difensori non pare affatto incompatibile con l'utilizzo della c.d. videoconferenza.

Le udienze civili che richiedono la sola presenza dei difensori e delle parti verranno svolte con le modalità del prec. art. 83, comma 7, lett. F), in conformità a quanto previsto dall'allegato Protocollo.

La c.d. udienza tradizionale si potrà svolgere (nel rigoroso rispetto delle norme di protezione sanitaria) solo in casi assolutamente residuali ed eccezionali, di accertata e motivata oggettiva impossibilità di svolgimento della udienze con le diverse modalità sopra indicate.

Ciò premesso circa le modalità di svolgimento delle udienze, con specifico riferimento ai singoli procedimenti da trattare, sempre in conformità alle esigenze dei singoli ruoli e della Cancelleria, si specifica quanto segue.

Verranno trattati:

- I procedimenti contraddistinti dal carattere di urgenza di cui al prec. art. 83, comma 3, lett. A e B
- I procedimenti indicati a titolo esemplificativo per la trattazione della c.d. udienza figurata
- I procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.; i ricorsi per sequestro conservativo e giudizio ex artt. 670 e 671 c.p.c.; i reclami ex art. 669 terdecies c.p.c.. Non si procederà alla trattazione dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto; dei procedimenti di istruzione sia in considerazione degli interessi coinvolti sia perché si tratta di procedimenti che, di norma, prevedono assunzione di informazioni testimoniali o comparizione di parti e consulenti tecnici, salvo i casi debitamente comprovati ed accertati in cui il loro rinvio possa arrecare un grave e non rimediabile pregiudizio alle parti.
- procedimenti ex art. 38 D.Lgs. n. 198/2006.

Si specifica che verranno tenute le udienze relativamente alle quali esiste la ragionevole certezza della mancata comparizione delle parti (esempio: udienze ex art. 309 c.p.c.)

Si dispone, sempre al fine di evitare contatti ravvicinati tra le persone, il rinvio a dopo il 31/7/2020 di tutti i procedimenti fissati per l'assunzione di prove orali; il conferimento di incarico al CTU o sua comparizione in udienza per altre ragioni; le udienze fissate davanti alla Sezione specializzata agraria; quella di convalida di sfratto nonché dei procedimenti possessori.

Con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio giudiziali; a quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 ter e 337 quinquies c.c.; quelli relativi alle modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, si dispone che verranno trattati solo ed esclusivamente ove, con istanza depositata telematicamente almeno sette giorni prima della udienza, una delle parti abbia rappresentato e documentato situazioni (tali ritenute dal Giudice assegnatario) in cui vi sia un pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali o la cui ritardata trattazione possa arrecare un pregiudizio grave alle parti.

La trattazione in tali casi avverrà con le modalità (a seconda dei casi) di cui al prec. art. 83, comma 7 lett. H o lett. F risultando tali modalità del tutto compatibili con le specifiche esigenze di detto contenzioso, ribadendo che lo svolgimento della c.d. udienza tradizionale potrà avvenire - in presenza di tali casi di urgenza- solo in casi assolutamente residuali dovuti - ad esempio- alla necessità di provvedere immediatamente con la contemporanea impossibilità oggettiva e dimostrata di avvalersi delle modalità di cui alla c.d. udienza figura o alla c.d. udienza da remoto (o videoconferenza).

Per le udienze di separazione consensuale o di divorzio congiunto, le parti possono depositare, con le modalità telematiche, dichiarazione sottoscritta dai coniugi (senza necessità di autentica di sottoscrizione, al fine di evitare il più possibile contatti ravvicinati tra gli interessati) con la quale dichiarano di rinunciare a comparire; di non volersi riconciliare e chiedono l'accoglimento del ricorso con conferma della condizioni concordate. In tal caso non verrà tenuta alcuna udienza di comparizione, senza necessità di redazione di verbale, con il Presidente del Collegio che si riserverà di riferire agli altri componenti di detto Collegio.

Laddove le parti, di comune accordo, intendano modificare, prima della fissata udienza, le condizioni di cui al ricorso lo potranno fare mediante il deposito, sempre con le modalità telematiche, di nota integrativa inserita nella predetta dichiarazione o allegata alla stessa.

Qualora, al contrario, le parti intendano comparire di persona o non intendano effettuare la dichiarazione di cui sopra, l'udienza si terrà solo ed esclusivamente in presenza del presupposto di urgenza sopra indicata e nel rispetto delle modalità di svolgimento sopra indicate.

Modalità del tutto analoghe possono essere adottate con riguardo alle udienze collegiali ex legge n. 219/2012 o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, qualora sia intervenuto un regolamento concordato tra le parti o le stesse rinunciano a comparire.

Quanto ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di ADS, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute, si specifica che gli interessati devono allegare e provare la esistenza di una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, fermo il potere/ dovere del Giudice di ritenere esistente/ inesistente detta situazione.

Per le ADS, si provvederà al rinvio dell'udienza per l'audizione del beneficiario, utilizzando lo strumento della nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio, rispetto al quale il giuramento avverrà, per gli avvocati, attraverso dichiarazione di giuramento depositata telematicamente e, per i privati, attraverso immissione in possesso con posticipazione del giuramento ad un momento successivo al 31/7/2020.

Circa le istanze in materia di V.G. che non richiedono la convocazione delle parti, il Giudice assegnatario provvederà sulle stesse, tendenzialmente una volta alla settimana e tenendo conto delle esigenze della Cancelleria, senza distinzione tra istanze urgenti/ non urgenti, al fine di evitare un accumulo di dette istanze.

Con riferimento al contenzioso in tema di lavoro/ previdenza ed assistenza , in ragione della assoluta peculiarità di detto contenzioso e delle diverse e diversificate fattispecie che lo caratterizzano appare opportuno riservare al Giudice titolare del relativo ruolo ogni valutazione in ordine alle modalità di svolgimento delle singole udienze, nel rispetto dei criteri generali sopra richiamati.

Con riferimento alle procedure concorsuali, si conferma lo svolgimento delle fissate udienze prefallimentari, stante il loro carattere di urgenza, e da tenersi con le modalità della c.d. udienza da remoto (o videoconferenza), con la specificazione che il G.D. o il Presidente del Collegio terranno udienza nel proprio ufficio per consentire l'eventuale comparizione personale del debitore.

Le udienze per l'esame dei rendiconti, ove fissate, possono essere tenute con eventuale partecipazione da remoto e/o contraddittorio scritto facendo - ad esempio- avvisare dal Curatore i potenziali interessati che possono non comparire e presentare osservazioni scritte.

Quanto alle udienze afferenti le adunanze dei creditori, le udienze di verifica dello stato passivo e quelle ex art. 10 legge n. 3/2012 si demanda ai singoli G.D. ogni decisione in ordine alla opportunità del loro rinvio o al loro svolgimento con una delle modalità sopra specificate.

Con riferimento al settore delle procedure esecutive, si richiama quanto sopra specificato a titolo esemplificativo circa le ipotesi di svolgimento della c.d. udienza figurata.

Si specifica che le udienze fissate per la c.d. conferma della delega vengono " sostituite" da una valutazione operata caso per caso dal G.E. con adozione del relativo provvedimento.

Le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione davanti al Professionista delegato non vengono rinviate nel senso che la comparizione personale davanti a detto Professionista viene sostituita con il deposito di eventuali osservazioni scritte nel fascicolo telematico, e ciò anche considerando il numero residuale di dette osservazioni e, se presentate, la loro semplice rimessione, da parte del Professionista delegato, degli atti al G.E. competente.

Si confermano le circolari emesse dai Giudici competenti in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive.

Settore penale

Il persistere della grave situazione epidemiologica che caratterizza il circondario di Piacenza impone di prevedere, anche per il settore penale, che la ripresa della attività abbia per oggetto i procedimenti caratterizzati da una particolare urgenza o -in alternativa- da una particolare semplicità di trattazione, anche correlata al numero delle parti coinvolte, il tutto al fine

di ridurre il piu' possibile l'accesso di persone interessate alle aule di udienza ed alle Cancellerie.

Circa le modalità di svolgimento di dette udienze, si specifica che tutti i Magistrati addetti al settore penale potranno utilizzare sistematicamente, coordinandosi tra di loro, oltre alla due tradizionali aule di udienza, anche la c.d. Aula delle Colonne sita al piano terra del Tribunale e ciò in ragione delle maggiori dimensioni di detta udienza, idonee a favorire il c.d. distanziamento interpersonale.

Dovranno essere utilizzati i mezzi di protezione interpersonale, con specifico riferimento alle mascherine ed ai guanti di protezione.

Dibattimento

Verranno trattati i seguenti procedimenti:

1) tutti i procedimenti di rito collegiale e monocratico in cui sia in atto una misura cautelare personale (custodiale o non custodiale) o una misura provvisoria di sicurezza applicata per il reato per cui si procede

2) i procedimenti del c.d. riesame reale, in considerazione del loro connotato di urgenza. Richiamato il disposto dell'art. 127, c. 3° c.p.p., il ricorrente, almeno tre giorni prima della udienza, potrà richiedere a mezzo PEC (con comunicazione inviata anche all'Ufficio del Pubblico Ministero) la trattazione cartolare con la possibilità di deposito di note scritte ovvero la discussione orale; nella prima ipotesi il Tribunale in composizione collegiale redigerà il verbale della udienza camerale dando atto dell'eventuale deposito di note scritte e provvederà con separato provvedimento; nel secondo caso di svolgere la discussione nel modo tradizionale, nel rispetto del criterio di prevenzione sanitaria.

3) i procedimenti esecutivi nei quali venga fatta valere una questione di validità del titolo esecutivo ovvero quelli in cui sia formulata istanza di accoglimento che potrebbe comportare la liberazione del detenuto in data antecedente al 30/6/2020; ove il condannato si trovi nel circondario e voglia presenziare, verrà sentito - ove possibile- in videoconferenza

4) potranno essere celebrati (sulla base della valutazione del singolo Magistrato assegnatario del procedimento) anche i procedimenti relativi a giudizi abbreviati semplici e patteggiamenti ovvero quelli la cui definizione non necessita della assunzione di prove orali (es: procedimenti fissati per la discussione finale e decisione o per semplici repliche), purchè si tratti di procedimenti caratterizzati da un numero complessivo di parti (imputati; imputati e parti civili oltre che difensori) non superiori a quattro. Dovranno essere garantite le norme di prevenzione sanitaria, a cominciare da quella del distanziamento interpersonale, con procedimenti fissati ad orari distinti e con il potere di escludere l'accesso del pubblico (se presente).

4) i reclami ex art. 410 bis, c. 3 c.p.p., stante la loro natura cartolare ex lege.

Gli altri procedimenti verranno rinviati ad epoca successiva al 31 luglio 2020 con conseguente sospensione dei termini indicati dall'art. 83 D.L. n. 18/2020, conv. con mod. con legge n. 27/2020

La partecipazione alla udienza delle persone detenute o internate dovrà essere garantita mediante impianto di videoconferenza ovvero con collegamenti da remoto indicati nel provvedimento Direttore DGSIA del 20/3/2020.

Viene rimessa al singolo Giudice la eventuale adozione del provvedimenti di celebrazione a porte chiuse della udienza ai sensi dell'art. 472, 3° comma c.p.p.

Le udienze di convalida e per direttissima verranno trattate con le modalità di cui al protocollo sottoscritto con il locale COA.

Nel caso di procedimenti penali caratterizzati da una pluralità di misura cautelare o misure provvisorie di sicurezza custodiale, lo svolgimento della udienza potrà avvenire anche in locali siti al di fuori del Tribunale e ciò al fine di consentire il rispetto nelle norme di prevenzione sanitaria.

Ufficio GIP/GUP

Verranno trattati, con le cautele di cui sopra, i seguenti procedimenti:

- 1) tutti i procedimenti in cui sia in atto una misura cautelare personale (custodiale o non custodiale) ovvero una misura provvisoria di sicurezza personale.
- 2) i procedimenti esecutivi nei quali venga fatta valere una questione di validità del titolo esecutivo ovvero quelli in cui sia formulata istanza il cui accoglimento potrebbe comportare la liberazione del detenuto in data antecedente al 30/6/2020; ove il condannato si trovi nel circondario e voglia presenziare, verrà sentito - ove possibile- in videoconferenza
- 3) i procedimenti con richiesta di incidente probatorio formulata nelle ipotesi di cui agli artt. 392, c. 1 lett. A),F) e G) e l bis c.p.p.
- 4) potranno essere celebrati (sulla base della valutazione del singolo Magistrato assegnatario del procedimento) anche i procedimenti relativi a giudizi abbreviati semplici e patteggiamenti ovvero quelli di verifica della avvenuta esecuzione di lavori di pubblica utilità, purchè si tratti di procedimenti caratterizzati da un numero complessivo di parti (imputati; imputati e parti civili oltre che difensori) non superiori a quattro. Dovranno essere garantire le norme di prevenzione sanitaria, a cominciare da quella del distanziamento interpersonale, con procedimenti fissati ad orari distinti e con il potere di escludere l'accesso del pubblico (se presente).
- 5) potranno essere trattati (sempre sulla base della valutazione del Magistrato assegnatario) i procedimenti relativi alla opposizione alla archiviazione. Al riguardo, richiamato il disposto di cui all'art. 127, c. 3° c.p.p., i difensori delle parti, almeno tre giorni prima della udienza, richiederanno a mezzo PEC la trattazione cartolare con contestuale deposito di eventuali note scritte ovvero la discussione orale. Nella

prima ipotesi il Giudice redigerà il verbale della udienza camerale dando atto del consenso delle parti alla trattazione scritta e dell'eventuale deposito di note scritte e provvederà con separato provvedimento. Nel secondo caso il procedimento verrà rinviato.

Tutti gli altri procedimenti verranno rinviati con provvedimento fuori udienza ad epoca successiva al 30/6/2020 con conseguente sospensione dei termini indicati nell'art. 83 D.L. n. 18/2020, conv. Con modifica nella Legge n. 29/2020.

La partecipazione alla udienza delle persone detenute o internate dovrà essere garantita mediante l'impianto di videoconferenza ovvero con collegamenti da remoto di cui al provvedimento Direttore DSGIA del 20/3/2020.

Nel caso di procedimenti penali caratterizzati da una pluralità di misura cautelare o misure provvisorie di sicurezza custodiale, lo svolgimento della udienza potrà avvenire anche in locali siti al di fuori del Tribunale e ciò al fine di consentire il rispetto nelle norme di prevenzione sanitaria.

UFFICIO GIUDICE DI PACE

Sulla base della situazione fattuale sopra ricordata, la esigenza di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti - evitando assembramenti e contatti ravvicinati in aula di udienza- appare assolutamente prevalente rispetto a quella di garantire la celebrazione dei processi penali di competenza del Giudice di Pace, anche considerando che nessuno di detti procedimenti appare rientrare nella categoria dei procedimenti penali per i quali è prevista, dall'art. 83 D.L. n. 18 conv. con Legge n. 27/2020, la necessaria trattazione. Pertanto i procedimenti penali verranno rinviati a data successive al 30/7/2020.

Considerazioni diverse possono essere fatte con riferimento alla trattazione dei procedimenti civili.

Le esigenze fondamentali di tutela della salute di tutti i soggetti interessati e di evitare il piu' possibile ogni forma di contatto interpersonale possono essere soddisfatte mediante l'impiego dell'applicativo TEAMS, nel rispetto delle modalità previste per la trattazione dei procedimenti civili davanti al Tribunale

Pertanto si dispone che vengano trattati i procedimenti la cui trattazione è imposta dal prec. art. 83 nonché dalla loro stessa natura

- a) Procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre un grave pregiudizio alle parti, con dichiarazione d'urgenza fatta ai sensi dell'art. 83 D.L. n.18/2020 conv. Con Legge n. 27/2020, sulla base di comprovate esigenze che devono essere allegare e documentate dalla parte interessata
- b) Prima udienza ex art. 320 c.p.c. limitatamente alla trattazione su questioni pregiudiziali e preliminari per i provvedimenti cui agli artt. 648, 649 c.p.c. e 186 bis c.p.c.

- c) Udienza di ammissione messi di prova, concessione dei termini di cui all'art. 320, c. 4° c.p.c. e nomina di CTU con formulazione quesito.
- d) Udienza di precisazione delle conclusioni, previo deposito di note nei termini già concessi
- e) Udienza di opposizione a sanzione amministrativa solo quando i ricorrenti sono rappresentati da avvocato difensore. Vengono, quindi, rinviati a data successiva al 30/7/2020 i procedimenti civili fissati per assunzione prove e conferimento incarico al CTU, con giuramento.

=====

Orario di apertura al pubblico degli uffici.
Si conferma l'orario di apertura al pubblica attualmente in vigore, che già prevede deroghe a quanto previsto dall'art. 162 della legge n. 1196/1960.

=====

Accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari

- Detto accesso dovrà avvenire solo da parte di persone munite di apposite mascherine e guanti.
- Si procederà, acquisita la relativa strumentazione, a preventiva controlli della temperatura con divieto di accesso agli Uffici Giudiziari in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi.
- Chiunque acceda a detti Uffici Giudiziari dovrà, verbalmente, autocertificare la mancanza di ogni altro sintomo indicativo della probabile infezione da COVID-19.
- L'accesso verrà consentito alla sola persona che deve ricevere la prestazione; la presenza di un accompagnatore è ammessa solo per i minori; le persone non autosufficienti; quando sia necessaria una mediazione linguistico-culturale.
- All'interno degli Uffici Giudiziari è obbligatorio l'uso di mascherine e guanti di protezione nonché del rispetto del distanziamento fisico di sicurezza di almeno un metro e mezzo fra le persone

=====

Regolamentazione dell'accesso ai servizi di Cancelleria

- l'accesso ai servizi di Cancelleria dovrà avvenire previa prenotazione (in via telefonica o per mezzo di Mail/PEC o diverso eventuale applicativo) con la competente Cancelleria
- detto prenotazione e detto accesso potranno avvenire solo con riferimento ai procedimenti non oggetto di rinvio, disponendo che le competenti Cancellerie - ove possibile- curino la convocazione degli utenti con scaglionamento di orari di presentazione

Con specifico riferimento alle singole Cancellerie, in considerazione delle caratteristiche specifiche (carico

lavoro, logistica locali, carenze organico) si specifica ulteriormente quanto segue:

Cancelleria penale dibattimento

- L'orario di apertura di detta Cancelleria viene suddiviso in due fasce: una per il deposito di atti urgenti ed una per la consultazione dei fascicoli/ richiesta copie
- Non è consentito l'accesso a personale esterno dalla scala del lato accesso di via Roma e dal corridoio comune con l'Ufficio GIP
- Blocco della porta di vetro che permette l'accesso all'atrio del settore penale- aula Galli al fine di evitare contatti e migliorare la visuale
- Creazione di front office nel corridoio di accesso, spostando in tale locale la fotocopiatrice dell'ordine degli Avvocati e creando un paio di postazioni per la consultazione atti
- Viene limitato il numero delle richieste che ogni avvocato/ studio professionale può effettuare ad ogni accesso, indicativamente nel numero massimo di 4 fascicoli/ richieste
- Il numero di persone all'interno di detto locale non potrà essere superiore a 2/3, con possibile applicazione al pavimento di strisce indicanti la distanza da mantenere

Cancelleria Ufficio GIP/GUP

- L'orario di apertura di detta Cancelleria viene suddiviso in due fasce: una per il deposito di atti urgenti ed una per la consultazione dei fascicoli/ richiesta copie
- Non è consentito l'accesso a personale esterno dalla scala del lato di accesso di via Roma e dal corridoio comune con il settore penale o dal settore amministrativo, con utilizzo esclusivo dell'accesso dalla scala del cortile interno
- Creazione di un locale per la consultazione dei fascicoli nella stanza già dotata di vetro divisorio che si trova di fronte alla porta di accesso, con richiesta all'Ordine degli Avvocati di collocare in detto locale una fotocopiatrice ad uso dei propri assistiti
- Viene limitato il numero delle richieste che ogni avvocato/ studio professionale può effettuare ad ogni accesso, indicativamente nel numero massimo di 4 fascicoli/ richieste
- Il numero di persone all'interno del predetto locale non potrà essere superiore a 2/3, con possibile applicazione al pavimento di strisce indicanti la distanza da mantenere

Cancelleria Civile

-Si conferma quanto previsto nei provvedimenti organizzativi già adottati nel punto in cui si invitano gli Avvocati al effettuare il deposito telematico della

iscrizione a ruolo, con relativo pagamento sempre telematico del previsto contributo.

=====

UFFICIO UNEP

Le peculiarità delle mansioni svolte dal persone dell'Ufficio suggeriscono di adottare le seguenti prescrizioni ai sensi dell'art. 83, c. 7 D.L. n. 8/2020, conv. Con mod. nella legge n. 27/2020

- Detto Ufficio - fino al 31 luglio 2020- provvederà a ricevere solamente gli atti che scadono entro 48 ore dalla data di presentazione, limitatamente ad una effettiva scadenza, non decisa soggettivamente dalla parte richiedente
- Viene mantenuto il presidio attualmente in essere per garantire le c.d. urgenze, prevedendo la ricezione atti con orario quotidiano ore 8,30- ore 10
- L'accesso della utenza dovrà avvenire per una sola persona per volta e mediante prenotazione, con ingresso consentito solo a chi è dotato di mascherina e guanti protettivi
- Gli atti di pignoramento e gli altri atti di esecuzione, da effettuarsi mediante accesso, potranno essere rinviati su valutazione esclusiva del Funzionario Unep e dell'Ufficiale Giudiziario in funzione del rigoroso rispetto delle normative di prevenzione igienico-sanitarie (evitare assembramenti, riunioni di persone, altre situazione vietate) e delle informazioni eventualmente avute dalla competente autorità sanitaria
- Viene confermato il disposto presidio IVRI, già in essere, che appare indispensabile per il controllo dell'accesso della utenza.
- Si conferma che per l'espletamento degli atti di notifica ed esecuzione si dovrà dare priorità agli atti di notifica a mezzo del servizio postale.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Bologna, a tutti i giudici togati ed onorari del Tribunale e del Giudice di Pace; ai Funzionari responsabili delle Cancellerie; al dirigente UNEP, al Presidente del COA di Piacenza, anche *QR* fine di provvedere alla diramazione agli iscritti; al CSM ed al Ministero della Giustizia- Dipartimento Organizzazione Giustizia, con pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Piacenza, - 5 MAG. 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano Brusati

Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano BRUSATI

PROTOCOLLO MODALITA' SVOLGIMENTO UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA (art. 83 lett. H) D.L. n. 18/2020, conv. Con mod. con Legge n. 27/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, conv. Con mod. con Legge n. 27/2020, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"

si specifica quanto segue

- 1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. H del D.L. n. 18/2020, con un provvedimento telematico, assegnando congruo termine (almeno due giorni prima), per il deposito telematico delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con la eventuale sintetica illustrazione delle relative ragioni, unitamente alla prova della trasmissione a controparte di dette note e conclusioni;
- 2) La cancelleria provvederà a comunicare - almeno sette giorni prima della udienza- il provvedimento di assegnazione dei termini per note ai difensori delle parti costituite ed inserire nello " storico del fascicolo" l'annotazione " trattazione scritta";
- 3) Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di " svolgimento " delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
- 4) L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato " fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definitivo, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge

- per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno la indicazione della data della udienza di prosecuzione) ovvero di quelli decisori;
- 6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 1) note scritte, denominate " note di trattazione scritta", contenenti le istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con u iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
 - 7) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà richiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositato in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
 - 8) La redazione del verbale di udienza - trattandosi di c.d. udienza figurata- non è necessariamente richiesta, salvo diversa valutazione del Giudice assegnatario del procedimento
 - 9) Il mancato deposito, ad opera di tutte le parti costituite, delle predette " note di trattazione scritta", darà luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c. nel processo ordinario di cognizione
 - 10) Si prevede la possibilità che la c.d. udienza figurata si possa tenere anche per le udienze già rinviata ex art. 181 e/o 309 c.p.c., ben potendo anche in questo caso essere emesso da parte del Giudice provvedimento che dispone la udienza figurata o cartolare, con la previsione del deposito di note, con la specificazione che il mancato deposito di dette note entro il termine fissato (o comunque in caso di dichiarazione espressa di tutte le parti di non volere partecipazione alla udienza) la udienza stessa si considererà svolta senza la comparizione delle parti, con cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del giudizio, salvo il reclamo ex art. 178 c.p.c.
 - 11) Con specifico riferimento alla prima udienza di trattazione del processo ordinario di cognizione si prevede che, nel caso in cui una delle parti si costituisca in giudizio dopo la scadenza del termine per il deposito delle note scritte, il Giudice, prima di provvedere, assegnerà ulteriore termine non superiore a giorni 10/15 per note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio, con riserva - decorso il termine- di provvedere.
Se il o i convenuto/i non si costituiscono in giudizio entro il giorno originariamente fissato per l'udienza, il Giudice

dichiarerà la contumacia congiuntamente ai provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio.

L'intervento del terzo dovrà avvenire mediante comparsa depositata in cancelleria telematica; nel caso in cui una delle parti chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il Giudice, se ritenga di autorizzarla, fisserà il termine per la notifica al terzo e quella per la sua costituzione nonché i successivi termini per tutte le parti per note/ conclusioni.

Modalità analoghe possono essere adottate nel caso di mancata costituzione entro il termine assegnato con riferimento ai procedimenti cautelari e camerali

12) Per le udienze di separazione consensuale e divorzio congiunto, le parti possono depositare, con le modalità telematiche, dichiarazione sottoscritta personalmente dai coniugi con la quale dichiarano di non volersi riconciliare; chiedono l'accoglimento del ricorso e confermano le condizioni di detto ricorso. In tale caso non verrà tenuta alcuna udienza di comparizione, senza la necessità di redazione del verbale, con il Presidente del Collegio che si riserverà di riferire al Collegio. Laddove le parti, di comune accordo, intendano modificare, prima della udienza, le condizioni di cui al ricorso lo potranno fare mediante il deposito, sempre con modalità telematiche, di nota integrativa inserita nella predetta dichiarazione o allegata alla stessa.

13) Modalità del tutto analoghe possono essere adottate con riguardo alle udienze collegiali ex legge n. 219/2012 o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, qualora sia intervenuto un regolamento concordato tra le parti o le stesse rinunciano a comparire.

PROTOCOLLO MODALITA' DI SVOLGIMENTO UDIENZA CIVILE TRAMITE TRATTAZIONE DA REMOTO (art. 83, c. 7, lett. F D.L. n. 18/2020, conv. Con mod. nella Legge n. 27/2020)

L'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020 conv. Con mod. con Legge n. 27/2020 prevede che "Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il

rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti".

L'art. 83 comma 7 d.l. 18/2020 stabilisce che "Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

...omissis...

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate alla assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

Si evidenzia che tra i sistemi messi a disposizione dal DGSIA il più performante sia Microsoft TEAMS, avendo verificato come sia possibile accedere alla riunione da remoto anche per i soggetti che non hanno la disponibilità del programma Microsoft TEAMS come dotazione informatica, essendo sufficiente essere dotati di p.c. con videocamera, casse e microfono (se non incorporati) o di uno smartphone o tablet.

L'applicazione è scaricabile o utilizzabile gratuitamente dagli utenti in modalità guest (ospite) attraverso il link o l'invito a partecipare alla riunione comunicato a mezzo email direttamente dal giudice.

I difensori e le eventuali parti parteciperanno alle riunioni da remoto solo tramite collegamento esterno effettuato con Microsoft TEAMS, figurando, quindi, quali "ospiti" che avranno accesso alla cd. "stanza virtuale" del Giudice solo su invito di quest'ultimo.

A) Gestione delle udienze il cui atto introduttivo venga depositato nel periodo di sospensione

Il Giudice dovrà già indicare nel decreto di fissazione dell'udienza che la stessa si terrà secondo modalità di collegamento da remoto.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della

cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti

La cancelleria comunicherà detto decreto ai procuratori delle parti con congruo preavviso.

Al fine di consentire ai Procuratori la partecipazione all'udienza, con il decreto di fissazione udienza il Giudice darà avviso agli stessi dell'onere di deposito da parte loro - almeno entro il termine di 5 giorni prima della data di udienza fissata e a mezzo di invio telematico nel fascicolo di causa - di una comunicazione (da depositare come "atto generico") contenente i seguenti dati:

- Indicazione della Autorità, numero di R.G., nomi dei Procuratori e delle Parti;
- Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore alla quale lo stesso vorrà ricevere il link di invito alla videoconferenza che gli verrà inviato dal Giudice a mezzo mail ordinaria, ovvero indicazione del Sostituto da esso nominato per l'udienza e dell'indirizzo di mail ordinaria di quest'ultimo;
- Eventuale Mail della parte da esso rappresentata che intenda partecipare all'udienza in videoconferenza (in tal caso il Giudice invierà anche a detta parte l'invito a mezzo mail);
- Contatto telefonico del Procuratore o del suo Sostituto d'udienza (preferibilmente cellulare, al quale dovrà essere reperibile per eventuali contatti in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza - concordandosi che il Giudice provvederà a contattare telefonicamente il Procuratore o il suo Sostituto nel caso in cui lo stesso non risulti presente in videoconferenza al momento della sua apertura all'ora stabilita per l'udienza).

Le parti, nei limiti consentiti dal Giudice, secondo le modalità da questi indicate nel decreto di fissazione dell'udienza, potranno essere autorizzate a produrre telematicamente documenti almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata in modo da garantire, nel rispetto del contraddittorio, la discussione in ordine al loro contenuto in sede di udienza.

Il Giudice nel suo provvedimento evidenzierà ai Procuratori la necessità di utilizzare un indirizzo di mail ordinario e non di posta elettronica certificata (Pec) in quanto quest'ultima potrebbe generare problemi di riconoscimento per il programma e/o di ricezione della mail di invito alla videoconferenza.

Con il decreto di fissazione dell'udienza i Procuratori delle parti saranno, infine, avvisati della necessità di collegarsi alla videoconferenza solo ed esclusivamente per il tramite del link personale di accesso alla stanza virtuale del Giudice, link che sarà stato loro inviato all'indirizzo mail dagli stessi designato pochi minuti prima dell'ora fissata per la celebrazione dell'udienza.

Una volta aperto il link che avrà ricevuto via mail, il Procuratore dovrà cliccare sulla opzione "Partecipa sul web", quindi digitare nell'apposito campo il proprio nominativo e poi cliccare sulla opzione "Partecipa ora"; in questo modo, il Procuratore e/o la parte faranno accesso alla "sala di attesa"

virtuale del Giudice il quale provvederà alla ammissione dell' "ospite".

Sarà onere del Procuratore avvisare la Parte assistita dell'iter da seguire per partecipare correttamente all'udienza che corrisponde a quello appena sopra indicato.

Una volta che le parti faranno accesso all'udienza tramite le modalità sopra riportate il Giudice procederà all'identificazione dei soggetti partecipanti.

In particolare, le Parti saranno identificate mediante attestazione dei loro Procuratori. Quanto ai Procuratori, il Giudice potrà verificare l'identità degli stessi chiedendo esibizione del tesserino rilasciato dall'Ordine degli Avvocati o di documento di identità, laddove lo ritenga necessario.

Il Giudice, i Procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.

L'udienza verrà celebrata mediante redazione del verbale di udienza da consolle da parte del Giudice che provvederà alla sua lettura alle parti e ai difensori.

Vista la particolare modalità di svolgimento dell'udienza si raccomanderà ai Procuratori e alle Parti di rispettare la moderazione del contraddittorio secondo i tempi indicati dal Giudice.

Al termine dell'udienza il Giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice darà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

Il verbale verrà depositato in consolle come da normale procedura. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

B) Modalità di svolgimento dell'udienza da remoto per le cause per cui ad oggi è già stato notificato il decreto di fissazione udienza

B1) ipotesi in cui entrambe le parti risultino già costituite in tempo utile

In questa ipotesi il Giudice emetterà un provvedimento telematico comunicato dalla Cancelleria con congruo preavviso in cui i Procuratori verranno invitati a depositare telematicamente almeno

5 giorni prima della data fissata di udienza una comunicazione in forma di "atto generico" contenente i recapiti e le indicazioni di cui sopra e dunque:

- Indicazione della Autorità, numero di R.G., nomi dei Procuratori e delle Parti;
- Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore alla quale lo stesso vorrà ricevere il link di invito alla videoconferenza che gli verrà inviato dal Giudice ovvero indicazione del nominativo di un Sostituto d'udienza e del recapito di mail ordinaria dello stesso;
- Eventuale indirizzo Mail della parte rappresentata che intenda partecipare all'udienza in videoconferenza;
- Contatto telefonico del Procuratore o del suo Sostituto d'udienza (preferibilmente cellulare, al quale dovrà essere reperibile per eventuali contatti in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza).

Dopodiché si seguirà la procedura già descritta nella sezione A che precede.

B2) ipotesi in cui la parte resistente non si sia costituita in tempo utile

In queste ipotesi, non essendo possibile avvisare parte resistente della modalità di svolgimento dell'udienza da remoto come nell'ipotesi B1, si procederà nel seguente modo.

Si dà per acquisito che la costituzione della parte resistente dovrà in ogni caso essere già stata effettuata entro i termini di legge e solo ed esclusivamente con modalità telematica, a mente di quanto stabilito dal D.L. 8/3/2020 n. 11; non sarà ammessa in ogni caso la costituzione mediante deposito di comparsa cartacea direttamente il giorno dell'udienza, ogni deposito dovrà avvenire con modalità esclusivamente telematiche.

Il Procuratore della parte che si recherà in Tribunale per partecipare all'udienza troverà affisso sulla porta dell'aula di udienza e/o sulla porta della Cancelleria di riferimento un avviso riportante il contatto telefonico della Cancelleria di riferimento con indicazione che non sarà ammessa la comparizione personale in udienza.

In detto avviso saranno altresì riportate le modalità per la celebrazione dell'udienza da remoto.

Parimenti sarà specificato che è necessario contattare immediatamente la Cancelleria, per avvisare della proprio tentativo di presenziare in udienza.

Contattata telefonicamente, la Cancelleria comunicherà al Procuratore le modalità di svolgimento dell'udienza, invitandolo, quindi, a depositare tempestivamente con modalità telematica una comunicazione in forma di "atto generico" contenente i recapiti e le indicazioni di cui sopra e dunque:

- Indicazione della Autorità, numero di R.G., nomi dei Procuratori e delle Parti;
- Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore alla quale lo stesso vorrà ricevere il link di invito alla videoconferenza che gli verrà inviato dal Giudice ovvero indicazione del nominativo di un Sostituto d'udienza e del recapito di mail ordinaria dello stesso;
- Eventuale indirizzo Mail della parte rappresentata che intenda partecipare all'udienza in videoconferenza;

- Contatto telefonico del Procuratore o del suo Sostituto d'udienza (preferibilmente cellulare, al quale dovrà essere reperibile per eventuali contatti in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza).

La Cancelleria contatterà immediatamente il Giudice il quale darà atto di tali operazioni e disporrà il rinvio dell'udienza ad altro giorno in modo da consentire ai Procuratori la partecipazione all'udienza con le modalità sopra descritte.

La Cancelleria coadiuverà il Giudice nel prendere contatto con il Procuratore del ricorrente al fine di avvisarlo il più tempestivamente possibile del differimento dell'udienza.



